



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso*



Ordine Avvocati Campobasso



Comune Campobasso

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
COMUNE DI CAMPOBASSO**

**LINEE GUIDA CONDIVISE per la
INDIVIDUAZIONE DELLA PRASSI IN TEMA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 L. 10/11/2014 N. 162**

Il Procuratore della Repubblica di Campobasso
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso
Il Sindaco di Campobasso

- considerato che la legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10/11/2014, ha introdotto all'art. 6 la **“Negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”**, quale strumento alternativo rispetto alla soluzione giurisdizionale dei medesimi istituti;
- ritenuta l'opportunità di procedere, sulla base di specifici punti di intesa, di seguito meglio indicati, alla individuazione di modalità operative condivise per la corretta applicazione della negoziazione assistita di nuova introduzione;
- letta la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 19/2014 del 28/11/2014;

concordano

le seguenti linee guida da adottarsi per la applicazione della negoziazione assistita dagli avvocati per tutte le ipotesi previste all'art. 6 L. 162/14:

- 1) L'accordo che compone la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali riguardante:
 - la separazione personale;



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso*



Ordine Avvocati Campobasso



Comune Campobasso

- la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
- la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio anche raggiunti a seguito di accordi negoziati,

deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, dovrà certificare:

- a) l'autografia delle firme
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

2) Nell'accordo raggiunto, gli avvocati dovranno inserire la loro PEC e dare atto ai sensi dell'art. 6 comma 3:

- a) di aver tentato di conciliare le parti;
- b) di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- c) di avere informato le parti, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per gli stessi di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

3) Con l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati dovranno:

- a) produrre i documenti in carta semplice (v. allegato 1);
- b) indicare i criteri per individuare la Procura della Repubblica competente (v. allegato 1).

4) L'accordo raggiunto per gli istituti previsti, corredato da una nota di presentazione (allegato n. 2), dovrà essere depositato in originale insieme a n. 4 copie dello stesso, da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto (o da un suo delegato) alla segreteria del Pubblico Ministero.

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo dovrà essere depositato entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione (art. 6, comma 2).

5) Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo**, di regola entro cinque giorni lavorativi dal deposito dell'accordo stesso, salvo imprevisti; di ciò verrà data comunicazione agli avvocati che potranno (anche tramite un delegato) ritirare due copie dell'atto che dovranno autenticare per l'inoltro al Comune.

L'originale con i documenti rimarrà agli atti dell'Ufficio della Procura.

Il provvedimento negativo del Pubblico Ministero indicherà le ragioni del diniego.



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso*



Ordine Avvocati Campobasso



Comune Campobasso

6) Il Comune di Campobasso accetterà anche la presentazione dell'accordo in unica copia purché la nota di trasmissione venga sottoscritta da entrambi gli avvocati.

7) I dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data della comunicazione del nulla osta o dell'autorizzazione del Pubblico Ministero.

8) Non è dovuto il versamento di alcun contributo e non si applica la sospensione feriale dei termini alla procedura prevista per le convenzioni di negoziazione assistita ex L. 162/2014.

Campobasso, 3 aprile 2015

Allegato n. 1: documenti e requisiti richiesti

Allegato n. 2: nota di presentazione di negoziazione assistita

Il Procuratore della Repubblica di Campobasso

Armando D'Alterio

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso

Demetrio Rivellino

Il Sindaco di Campobasso

Antonio Battista

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- 1) estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- 2) stato di famiglia
- 3) certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Competenza territoriale: Procura della Repubblica ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza.

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- 1) atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato
- 2) stato di famiglia di entrambi i coniugi
- 3) certificato di residenza di entrambi i coniugi
- 4) copia autenticata del verbale di separazione consensuale con decreto di omologazione

- oppure copia autenticata della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autenticata del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati
- oppure copia autenticata dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 legge 162/2014
- oppure copia autenticata dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile ex art. 12 legge 162/2014.

Competenza territoriale: Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:

Documentazione richiesta:

- 1) stato di famiglia e di residenza dei coniugi
 - 2) copia autenticata del ricorso e del verbale di separazione consensuale omologata
 - 2) copia autenticata della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
- oppure copia autenticata dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 legge 162/2014
 - oppure copia autenticata dell'accordo di separazione concluso e certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile ex art. 12 legge 162/2014.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DEL DIVORZIO:

Documentazione richiesta:

1) stato di famiglia e di residenza dei coniugi

2) copia autenticata della sentenza di divorzio con il passaggio in
giudicato e copia di eventuali altri precedenti provvedimenti giudiziali
presupposti

- oppure copia autenticata dell'accordo di divorzio raggiunto con la
negoziata assistita ex art. 6 legge 162/2014

- oppure copia autenticata dell'accordo di divorzio concluso e certificato
dall'Ufficiale dello Stato Civile ex art. 12 legge 162/2014.

Competenza territoriale: Procura della Repubblica del luogo di residenza
del beneficiario dell'obbligazione.

ATTENZIONE:

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni
di separazione o di divorzio, **in presenza** di:

- figli minorenni

- maggiorenni non autosufficienti economicamente

- maggiorenni portatori di handicap grave

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi (o la
dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) relativa agli ultimi tre
anni;

in presenza di:

figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere
allegata la relativa **certificazione sanitaria**.

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

NOTA DI PRESENTAZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(art. 6 Legge 10 novembre 2014 n. 162)

TRÀ

..... C.F.

Avvocato..... PEC.....

E

..... C.F.

Avvocato PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione e divorzio

con figli

- minorenni
- maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- maggiorenni portatori di handicap;

senza figli

- minorenni
- maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicamente non autosufficienti
- maggiorenni portatori di handicap.

con patti di trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato presso la segreteria della Procura della Repubblica di
Campobasso

Campobasso in data.....

dall'avv. dall'avv.